



Regione Puglia

4.

proporz n. 170

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 170/A VI Legislatura

D. D. L. N. 11 DEL 4/3/1997

"NORME E PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEI
DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE PREVISTI DAL
LA L.R. n. 36/94"



REGIONE PUGLIA

2.

ASSESSORATO SANITA'

RELAZIONE

SAN. DL. 6/36/00 762

SCHEMA D.D.L.: **NORME E PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEI**

DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE PREVISTI

DALLA L.R. N.36/1994.

La L.R.n.36/94, art.25, individua il Dipartimento di Salute Mentale quale struttura operativa della ASL, che svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a livello ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliero, a favore dei portatori di disagio psichico.

Il successivo art.26, comma 8, dispone, altresì, che il Consiglio Regionale debba provvedere a disciplinarne l'organizzazione, in quanto servizio avente natura sovradistrettuale.

Con il presente disegno di legge si provvede, pertanto, ad individuare l'organizzazione funzionale e territoriale dei Dipartimenti di Salute Mentale, in conformità con gli obiettivi della L.833/78, del D.L.vo 502/92, così come successivamente integrato e modificato, del DPR 7.4.94 e delle LL.RR.n°33/85 e n°36/94.

Ai Direttori Generali delle ASL è demandata, poi, la definizione a livello locale, degli ambiti territoriali di ciascuna unità operativa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

3.

ASSESSORATO SANITA'

D.D.L.: NORME E PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEI
DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE PREVISTI
DALLA L.R. N. 36/1994.



Art. 1

DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE)

1. L'assistenza psichiatrica è assicurata in ciascuna A USL del territorio regionale dal Dipartimento di Salute Mentale, in conformità con gli obiettivi di tutela della Salute Mentale indicati dalla legge 833/78, dal D.L.vo 502/92, dal DPR 7.4.94, dalle ll.rr. 72/80, 33/85 e 36/94.

2. Il DSM è una delle strutture operative dell'Unità Sanitaria Locale, centro di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale.

3. L'organico del DSM è unico.

4. Il DSM svolge le seguenti attività:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione psichiatrica a livello ambulatoriale, domiciliare, territoriale, ospedaliero, in rapporto a tutte le fasce di età;

b) prevenzione del rischio psichiatrico in età evolutiva;

c) attività didattico-formative in collegamento con l'Università e le Scuole di formazione delle professioni sanitarie;

d) attività di aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori;

e) attività di valutazione ed elaborazione dati nell'ambito del sistema informativo dell'Unità Sanitaria Locale.


ARTICOLO 2

(ORGANIZZAZIONE DEL D.S.M.)

1. Il Direttore Generale della ASL, su proposta del Coordinatore del DSM, delibera entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'organizzazione del DSM secondo le seguenti unità:

a) Centro di Salute Mentale (CSM) riferito ad un bacino di utenza tendenziale di 150.000 abitanti, diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale;

b) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale.



[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

4.

Allo
11/11/91

c) Servizio di Psicologia Clinica, diretto da uno psicologo di II livello dirigenziale.

2. Tali unità si organizzeranno in Gruppi Operativi Pluriprofessionali (GOP), sia per criteri territoriali (per esempio un GOP per Distretto) che, ove possibile, per criteri funzionali (ad es. un GOP per la riabilitazione) diretti da un medico psichiatra di I livello dirigenziale.

ARTICOLO 3

(CENTRO di SALUTE MENTALE)

1. Il Centro di Salute Mentale, allocato in sede extraospedaliera, è punto di coordinamento dell'attività nel territorio, fornisce alla popolazione assistenza medica, psicologica, sociale, infermieristica, educativa attraverso attività ambulatoriali, domiciliari e territoriali ed è attivato per dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana.

2. Ogni Centro di Salute Mentale svolge le seguenti attività:

- accoglienza, informazione, prenotazione ad utenti e famiglie;
- interventi per le urgenze e le emergenze psichiatriche;
- attività specialistiche psichiatriche e psicologiche;
- attività psicoterapeutiche (per i medici e gli psicologi iscritti negli elenchi speciali degli psicoterapeuti dei rispettivi Ordini Professionali);
- attività sociale perseguita attraverso un coordinamento operativo con i servizi di assistenza sociale incidente sul territorio;
- attività in day-hospital;
- attività di Centro Diurno;
- attività di riabilitazione residenziale;
- attività di reinserimento lavorativo ai sensi della legge n. 381/91, attraverso la promozione di cooperative sociali.



3. E' garantita, inoltre, a favore dell'utenza la reperibilità medica ed infermieristica di urgenza notturna e festiva.

4. Le strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali possono essere gestite sia direttamente dal DSM, sia tramite il concorso del privato-sociale (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro, volontariato, associazioni di familiari, ecc.), sia del privato imprenditoriale, sulla base di programmi terapeutico-riabilitativi definiti dai G.O.P. competenti territorialmente.

5. Gli standard organizzativi, strutturali e funzionali delle attività riabilitative semiresidenziali e residenziali sono stabiliti con regolamento approvato dal Consiglio Regionale.

ARTICOLO 4

(SERVIZIO PSICHIATRICO di DIAGNOSI E CURA)

1. Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura svolge attività di diagnosi e cura dei pazienti che necessitano di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero; è ubicato presso gli ospedali pubblici del territorio di competenza ed è dotato di un

[Handwritten signatures and stamps]



REGIONE PUGLIA

S.



numero di posti letto adeguato al fabbisogno della popolazione della USL.

2. E' organizzato per moduli di 16 posti letto o suoi sottomultipli e fa integralmente parte del DSM anche se gestito da Ente o Azienda pubblica amministrativamente autonoma (Università, Azienda Ospedaliera) previa definizione di programmi integrati di intervento.

ARTICOLO 5

(SERVIZIO di PSICOLOGIA CLINICA)

1. Il Servizio di Psicologia Clinica assicura le seguenti attività:

- psicodiagnosi;
- psicologia clinica;
- ricerca in campo psicologico;
- psicoterapia;
- attività di prevenzione e riabilitazione.

ARTICOLO 6

(COORDINAMENTO del D.S.M.)

1. Il DSM, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, è coordinato da un medico psichiatra di 2 livello dirigenziale, nominato dal Direttore Generale con le modalità previste dall'art.25, ultimo comma, della legge regionale 36/94.

ARTICOLO 7

(BUDGET del D.S.M.)

1. Il DSM, in quanto struttura operativa della USL, è centro di attività e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal DPR 7.4.94, di un budget definito dal Direttore Generale sulla base di una percentuale indicata dalla Giunta Regionale in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale.

2. Detta percentuale verrà determinata sulla base dell'incidenza del totale della spesa psichiatrica, ivi comprese la spesa per strutture riabilitative residenziali e per gli ex Ospedali Psichiatrici, rispetto a quella sanitaria regionale generale.

3. A ciascuna unità operativa di cui è composto il DSM viene assegnato un proprio budget in relazione ai bisogni dell'utenza del proprio ambito territoriale, in forma integrata con le altre unità operative del Dipartimento.

ARTICOLO 8


(SUPERAMENTO dell'ASSISTENZA MANICOMIALE)

1. Tutte le convenzioni in atto per l'assistenza negli ex ospedali psichiatrici devono essere riesaminate all'interno del programma regionale di superamento dell'assistenza manicomiale.

ARTICOLO 9

(NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le Aziende UU.SS.LL. provvedono con le quote indistinte del Fondo Sanitario loro assegnate.


Il Dirigente Coordinatore
del Settore Ragioneria
(Dott. Carlo SICILIANI)



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO
SETTORE RAGIONERIA

All' Assessorato
Sanità

↙ All' Ufficio Legislativo

Alla Segreteria della
Presidenza della G. R.

Alla Segreteria della G.R.

Loro Sedi

Prot. n. 20/PI 622 // del 25 FEB. 1997

Oggetto: S. D. D. L. Norme e principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla L.R. 36/94.

(L.R. 17/77 art. 20, comma 4 - regolamento delibera G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si restituisce, in allegato, lo schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore

RECEVUTO
10/03/97
[Handwritten signature]

IL COORDINATORE
(Dr. Carlo Siciliani)

[Handwritten signature of Dr. Carlo Siciliani]





REGIONE PUGLIA

7. R

ALLEGATO "C" Del G.R. 305/94

ASSESSORATO BILANCIO-RAGIONERIA-FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO A.G.G. E SEGRETERIA

⇒ ~~Settore RAGIONERIA~~ SANITA'

D.D.L.: " Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di Salute
Mentale previsti dalla L.R.n.36/94"

REFERTO TECNICO (Art. 28 L. 1777 modif. della L. 800)

Fonti di finanziamento delle spese previste:

Non derivano dal D.D.L. oneri a carico del Bilancio Regionale.

Capitoli di Entrate:

Capitoli di Spese:

Spese riferite al presente bilancio:

Spese riferite ai bilanci futuri:
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)


Nota: Si precisa che il Referto Tecnico deve contenere sufficienti criteri ed elementi per la giustificazione delle spese previste:

Dirigente Settore/Ufficio
(Dr. Francesco Di Nardo)

⇒ ~~Parere del Settore Ragioneria~~

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:



Dirigente Settore/Ufficio



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consigliare il 6.3.97